

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, mercoledì 5 novembre 2003

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 98 • (0961) 856628-29

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

Il 1° e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- ◆ Leggi
- ◆ Regolamenti
- ◆ Statuti

SEZIONE II

- ◆ Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale
- ◆ Deliberazioni del Consiglio regionale
- ◆ Deliberazioni della Giunta regionale
- ◆ Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
- ◆ Comunicati di altre autorità o uffici regionali

PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- ◆ Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali
che interessano la Regione

SEZIONE II

- ◆ Atti di organi statali che interessano la Regione
- ◆ Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle
leggi e dai regolamenti della Regione

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ Annunzi legali
- ◆ Avvisi di concorso

SOMMARIO

PARTE PRIMA SEZIONE I

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2003, n. 15

Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria Pag. 22018

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2003, n. 16

Incentivazione del trasporto ciclistico in Calabria Pag. 22022

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2003, n. 17

Prestazioni assistenziali ed integrative a favore dei grandi invalidi di guerra, mutilati ed invalidi di guerra e mutilati ed invalidi per servizio Pag. 22024

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2003, n. 18

Modifica alla legge regionale 7 marzo 2000, n. 10 Pag. 22030

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2003, n. 19

Modifica dell'art. 17, commi 8 e 12, della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 relativamente alla misura del gettone di presenza spettante ai componenti delle commissioni assegnazione alloggi E.R.P. Pag. 22031

PARTE PRIMA

SEZIONE I

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2003, n. 15

Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Riconoscimento delle minoranze linguistiche storiche della Calabria

Art. 1

Finalità della legge

1. La Regione Calabria riconosce che la protezione e la valorizzazione delle lingue minoritarie contribuiscono alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto delle diversità culturali e, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e dell'art. 56 dello Statuto regionale lettera «r», con propria Legge regionale, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482, tutela le parlate della popolazione albanese, greca e occitanica di Calabria e promuove la valorizzazione e divulgazione del loro patrimonio linguistico, culturale e materiale.

2. La Regione Calabria adegua la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge favorendo l'aggregazione in consorzi intercomunali e costituzione in comuni autonomi di quelle comunità minoritarie presenti nel suo territorio che nella ridefinizione dell'attuale assetto amministrativo individua una condizione di garanzia per la valorizzazione del territorio e il recupero delle sue potenzialità economiche ed ambientali con i propri beni culturali.

3. L'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica è quello previsto dal comma 3, art. 1 del D.P.R. del 2 maggio 2001, n. 345 e adottato dai Consigli provinciali in sua attuazione.

Art. 2

Definizione di bene culturale

1. In attuazione della legge 15/12/1999 n. 482, dell'art. 56, lettera «r» dello Statuto regionale e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali costituiscono bene culturale dei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, la lingua, il patrimonio letterario, storico ed archivistico, il rito religioso, il canto, la musica e la danza popolare, il teatro, le arti figurative e l'arte sacra, le peculiarità urbanistiche, architettoniche e monumentali, gli insediamenti abitativi antichi, le istituzioni educative, formative e religiose storiche, le tradizioni popolari, la cultura materiale, il costume

popolare, l'artigianato tipico e artistico, la tipicizzazione dei prodotti agro-alimentari, la gastronomia tipica, e qualsiasi altro aspetto della cultura materiale e sociale.

TITOLO II

Alfabetizzazione, insegnamento e ordinamento scolastico, formazione

Art. 3

Insegnamento bilingue

1. I criteri generali per l'attuazione dell'art. 4 della legge 482 sono indicati dal Ministero della pubblica istruzione con propri decreti.

2. La Regione Calabria li adotta e si adopera affinché nelle scuole di ogni ordine e grado nei Comuni di cui all'art. 1 della presente legge venga istituito l'insegnamento bilingue nell'ambito delle attività didattiche e formative e in ossequio alle leggi nazionali sull'istruzione.

Art. 4

Interventi a favore di attività didattiche complementari

1. La Regione sostiene e finanzia progetti di alfabetizzazione e di studio delle lingue albanese, greca ed occitanica nelle scuole materne, elementari e medie anche in quei Comuni ove siano presenti consistenti gruppi di popolazioni alloglotte. Ove non fosse possibile inserire lo studio delle lingue albanese, greca ed occitanica nel normale orario scolastico, sarà cura della Regione Calabria collaborare con i Comuni, con loro Consorzi, le Province e le istituzioni scolastiche a che vengano organizzati dei corsi pomeridiani. Tali corsi si terranno nei locali delle scuole, previo assenso dell'autorità scolastica o in altra sede idonea.

Art. 5

Contenuti ed organizzazione delle attività didattiche

1. I progetti dovranno essere svolti, preferibilmente, mediante l'utilizzo delle lingue minoritarie.

2. L'insegnamento della lingua dovrà essere tenuto dai docenti in possesso del diploma di laurea, dell'area umanistico-pedagogica, muniti di titoli comprovanti la conoscenza effettiva delle lingue albanese, greca, occitanica.

Art. 6

Dimensionamento scolastico

1. Per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti nei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, visto il comma 3 del D.P.R. del 18 giugno 1998, n. 233, è prioritariamente consentita la verticalizzazione aggregata per aree contigue e omogenee.

Art. 7

Corsi di alfabetizzazione

1. La Regione, nel quadro degli interventi previsti dalla presente legge, sostiene le attività di insegnamento, formazione e ricerca promosse dal sistema universitario regionale per la valorizzazione della lingua e della cultura delle minoranze albanesi, grecaniche ed occitaniche della Calabria.

2. La Regione Calabria al fine di agevolare gli obiettivi della presente legge programma in tutto il territorio dei comuni inte-

ressati corsi di aggiornamento linguistico per i dipendenti degli Enti pubblici di cui gli articoli 7, 8, 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

3. Può istituire corsi gratuiti di alfabetizzazione linguistica per tutti i cittadini dei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, affidandone la gestione ad Istituti scolastici, Enti pubblici o ad Associazioni riconosciute.

4. Può istituire scuole speciali per la formazione di operatori linguistici e turistici, per la formazione artistica e musicale, l'artigianato tipico e ogni altra attività di formazione scolastica pubblica tesa alla promozione e alla valorizzazione della comunità linguistica e culturale.

TITOLO III

Istituzioni e attività culturali

Art. 8

Comitato regionale per le minoranze linguistiche

1. Per la programmazione delle attività previste dalla presente legge, per la finalizzazione delle risorse destinate alla tutela e alla valorizzazione delle comunità linguistiche è istituito un Comitato Regionale per le minoranze linguistiche della Calabria composto da:

a) Assessore alla cultura o suo delegato;

b) 4 Sindaci dei Comuni albanesi, 2 Sindaci dei Comuni grecanici, il Sindaco di Guardia Piemontese proposti dalla Conferenza dei Sindaci;

c) 4 personalità parlanti le lingue oggetto di tutela e indicati dall'Albo delle Associazioni, di cui: 2 di lingua albanese, 1 di lingua greca e 1 di lingua occitanica;

d) 2 esperti scelti tra le discipline linguistiche storiche e/o antropologiche delle Università di Cosenza e Reggio Calabria.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione dell'organo competente e resta in carica per la durata della legislatura. I suoi poteri sono comunque prorogati fino all'insediamento del nuovo Comitato.

3. Le riunioni sono presiedute dall'Assessore alla Cultura o da un suo delegato.

4. La partecipazione alle sedute non dà diritto ad alcun compenso. Il rimborso delle spese per gli aventi diritto è a carico del bilancio regionale.

5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario dell'Assessorato alla Cultura di livello non inferiore alla categoria D.

6. Il Comitato elabora la proposta di programma annuale delle attività educative e culturali per la valorizzazione delle comunità alloglotte.

7. Il Comitato valuta le proposte ed i progetti pervenuti alla Regione tenendo conto delle disponibilità finanziarie, della produttività degli interventi distribuendo equamente le risorse tra le tre comunità linguistiche.

Art. 9*Approvazione*

1. La Giunta regionale, sulla base delle proposte pervenute dal Comitato, approva gli interventi entro il 1° novembre di ogni anno.

Art. 10*Istituti regionali di cultura*

1. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 sono istituiti tre Istituti regionali:

a) è istituito a San Demetrio Corone presso il Collegio italo-albanese di Sant'Adriano, l'Istituto regionale per la comunità arberesh di Calabria;

b) è istituito, con sede in Bova Marina, l'Istituto Regionale Superiore di Studi Elleno-Calabri (IRSSEC) per la comunità greca di Calabria;

c) è istituito a Guardia Piemontese l'Istituto regionale per la comunità occitanica di Calabria;

d) la Giunta regionale in sede di programmazione regionale ai sensi dell'art. 8 è autorizzata ad istituire nuovi Centri o Istituti di ricerca o Sezioni decentrate.

Art. 11*Conferenza regionale dei Comuni alloglotti*

1. Nelle Province di Cosenza, Reggio Calabria, Crotone e Catanzaro è costituita la Conferenza Regionale dei Comuni alloglotti di cui all'articolo 1 della presente legge. Essa è composta dai Sindaci dei Comuni o un loro delegato, dai Presidenti delle Province o da un loro delegato, da 5 rappresentanti delle Associazioni di cui 3 per la minoranza albanese, 1 per la minoranza greca, 1 per la minoranza occitanica.

Art. 12*Funzionamento e gestione degli Istituti regionali e della Conferenza regionale dei Comuni Alloglotti*

1. La Conferenza regionale dei Comuni alloglotti di cui al precedente articolo 11, e gli Istituti regionali di cultura, di cui al precedente articolo 10, saranno regolati da appositi statuti che dovranno indicare i compiti, gli organi e l'eventuale articolazione di tali organismi.

2. Sentiti gli Enti interessati, gli statuti saranno predisposti dal CO.RE.MIL Calabria entro sei mesi dalla sua costituzione e sottoposti all'esame della Giunta regionale e, da questa, all'approvazione del Consiglio Regionale entro novanta giorni dalla presentazione. Trascorsi sessanta giorni dal termine indicato, gli statuti si intendono approvati.

Art. 13*Associazioni e volontariato*

1. La Regione Calabria riconosce l'associazionismo culturale e la stampa locale di lingua albanese, greca e occitanica e li considera un insostituibile strumento di tutela, valorizzazione e promozione della lingua e del patrimonio storico-culturale.

2. Istituisce un fondo speciale di carattere culturale, artistico, scientifico, economico, educativo, turistico, ricreativo, sociale, assistenziale, solidaristico, a favore di manifestazioni celebrative, mostre, sagre, convegni di studio e altre iniziative volte a conservare, valorizzare e promuovere il patrimonio lin-

guistico, etnico, artistico, storico, culturale delle minoranze di cui all'art.1 della presente legge su tutto il territorio regionale e nazionale, nonché a favore delle iniziative volte a soddisfare le esigenze delle emigrazioni e delle relazioni con i paesi di origine.

3. Ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 19 aprile 1985 n. 16 riconosce l'attività delle associazioni culturali operanti per la tutela e la valorizzazione delle comunità linguistiche, istituisce un apposito Albo regionale.

Art. 14*Promozione dell'associazionismo*

1. Per i benefici della presente legge sono favorite forme di cooperazione o di associazionismo tra i Comuni.

2. In armonia con le leggi dello Stato e della Regione Calabria sarà promossa e incrementata con mezzi idonei la costituzione di consorzi, cooperative, associazioni onlus od ogni altra forma di volontariato per la tutela degli interessi delle predette popolazioni.

3. Sono ancora favorite e incentivate le iniziative dei privati, singoli o associati, per lo sviluppo di infrastrutture museali, alberghiere e di ristorazione.

Art. 15*Interventi di promozione culturale*

1. La Regione promuove e sostiene, sulla base di precisi indirizzi programmatici, iniziative culturali nelle seguenti aree disciplinari ed artistiche:

a) studi, ricerche ed indagini sulla condizione linguistica delle comunità di cui all'articolo 1; creazione di una banca dati di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folclorici; raccolta e compilazione di repertori linguistici albanesi, greci e occitanici, redazione e pubblicazione di atlanti, carte ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche; organizzazione di seminari, convegni, concorsi di poesia, premi letterari; attività di ricerca, sperimentazione e documentazione su problemi riguardanti la storia, l'economia, la società, le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico;

b) stampa e produzione di audiovisivi ed altri mezzi di comunicazione; edizioni di giornali e periodici in lingua albanese, greca e occitanica per sviluppare e diffondere la conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni dei gruppi linguistici minoritari; pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e la lingua albanese, greca e occitanica; attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale;

c) corsi di informazione ed aggiornamento degli insegnanti, concorsi tra gli alunni ed altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura, della lingua e delle tradizioni dei Comuni oggetto della presente legge;

d) allestimento ed organizzazione di spettacoli di teatro, musica e danza per la conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale albanese, greco e occitanico;

e) raccolta e studio dei toponimi nelle parlate locali albanese, greco e occitanico e delle relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare, attraverso apposita segnaletica, la toponomastica originaria;

f) scambi culturali, soprattutto in ambito scolastico con altre comunità di lingua albanese, greca e occitanica in Italia ed all'estero;

g) relazioni tra i Comuni di lingua albanese, greca e occitanica e le comunità di emigrati calabresi all'estero che hanno conservato e tramandato la lingua e le tradizioni dei luoghi originari.

Art. 16

Festival arberesh e centro musicale

1. La Regione Calabria riconosce la particolare funzione creativa, promozionale ed internazionale del Festival della canzone arberesh e quindi la necessità di particolari finanziamenti annuali per la prosecuzione e il potenziamento della manifestazione.

2. La Regione Calabria istituisce il Centro della musica e del canto popolare arberesh quale strumento di documentazione storica, di ricerca musicale di catalogazione e conservazione dei brani canori.

3. La Regione Calabria promuove analoga iniziativa di cui al precedente comma 1 per le altre due comunità linguistiche.

Art. 17

Stampa, editoria, radio, televisioni

1. La Regione Calabria concede particolare sostegno finanziario agli organi di stampa, alle iniziative editoriali nell'ambito delle comunità linguistiche e culturali, fermo restando i contributi previsti dalle leggi per l'editoria.

Art. 18

Programmazione televisiva

1. In base a convenzioni da stipularsi tra la Regione e la sede regionale RAI per la Calabria e le emittenti radiotelevisive private sentito il CO.RE.COM. Calabria, nei programmi radiofonici e televisivi regionali sono inseriti programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza albanese, greca, occitanica.

Art. 19

Intervento speciale

1. Per il biennio 2003-2004 la Regione Calabria costituisce un fondo speciale di € 1.000.000,00 quale fondo economico speciale per un piano di intervento finalizzato alle seguenti attività:

a) recupero delle forme originali dei nomi e dei cognomi delle lingue di interesse della presente legge. Ogni cittadino residente nel territorio regionale può ottenere dai propri Comuni il rimborso delle spese per il cambio anagrafico del nome e cognome, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482, purché comprovabile della autenticità della richiesta;

b) indagine nell'intero territorio regionale, con modalità di censimento, della popolazione alloglotta;

c) catalogazione e archiviazione delle parlate locali dei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge. L'intervento, da ritenersi urgente per la conservazione di forme espressive a rischio di estinzione, verrà realizzato dagli Istituti culturali e dalle Associazioni riconosciute. Lo stesso intervento va successivamente esteso alle presenze linguistiche nei luoghi dell'emigrazione estere;

d) finanziamento a Province e Comuni per studio, progettazione e installazione di segnaletica stradale verticale bilingue, di toponomastica viaria e stradale bilingue, di recupero dei toponimi antichi in uso nel linguaggio popolare;

e) agevolazioni speciali, mediante contributi a fondo perduto per l'installazione di insegne pubblicitarie bilingue.

Art. 20

Scambi culturali con le nazioni d'origine

1. La Regione Calabria, le Province e gli Enti locali agevolano e favoriscono i rapporti tra le comunità linguistiche e le nazioni di origine.

TITOLO IV

Tutela degli interessi socio-economici e ambientali

Art. 21

Tutela socio-economica

1. La tutela delle comunità linguistiche e culturali regionali riguarda anche gli interessi socio-economici e ambientali che formano il presupposto della loro esistenza e conservazione. Di tale interesse la Regione Calabria tiene conto nella preparazione e approvazione dei piani regionali di sviluppo, dei piani regolatori, dei piani dell'edilizia residenziale e dell'edilizia economica e popolare, nella elaborazione di piani di salvaguardia ambientale e forestale, nel consolidamento e ampliamento del sistema stradale e viario.

2. I piani di programmazione economica, sociale e urbanistica e la loro esecuzione nei territori abitati dalle popolazioni di cui alla presente legge devono attenersi al principio di non alterare il carattere etnico e culturale dei territori.

Art. 22

Patrimonio artistico religioso

1. Per gli edifici sacri e i luoghi di culto della Chiesa di liturgia greca, nell'ambito della presente legge, sarà istituito un apposito fondo speciale per completare, compatibilmente con le leggi vigenti in materia di vincoli e tutela, l'opera di orientalizzazione dell'architettura e dell'iconografia sacra orientale.

Art. 23

Insedimenti abitativi antichi

1. Sono oggetto di tutela e salvaguardia i centri antichi degli insediamenti abitativi delle comunità linguistiche e culturali. Una particolare attenzione è riservata alla tutela della gji-tonia italo-albanese e greca organismo antropologico, sociale e urbanistico del villaggio italo-albanese, scientificamente riconosciuto come unico intreccio di urbanistica e vita sociale di tipo orientale.

Art. 24

Servizi fondamentali

1. Le sedi scolastiche di qualsiasi ordine e grado, le strutture sanitarie, gli uffici postali e amministrativi, sono ritenuti servizi fondamentali per la difesa della cultura e del territorio dei Comuni di cui all'art. 1 della presente legge.

TITOLO V
Disposizioni finali

Art. 25

Norma finanziaria e finale

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 10 della presente legge, determinati per l'esercizio 2003 in € 200.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente» il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Per gli anni successivi la copertura degli oneri legislativi relativi è assicurata con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 ottobre 2003

Il Presidente
Chiaravalloti

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2003, n. 16

Incentivazione del trasporto ciclistico in Calabria.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione promuove lo sviluppo della mobilità ciclistica allo scopo di incentivare l'uso della bicicletta:

a) nei centri abitati come mezzo di trasporto quotidiano con particolare riferimento ai centri storici e ove è vietato l'uso dell'autoveicolo;

b) nei parchi urbani, lungo i corsi d'acqua e nelle aree destinate a parco e riserve naturali, come mezzo di circolazione nel rispetto delle caratteristiche ambientali;

c) nella viabilità extraurbana come mezzo di collegamento tra Comuni.

2. Per conseguire le finalità di cui al precedente comma, la Regione attua iniziative proposte dalla Giunta regionale e cofinanzia gli interventi previsti dal successivo art. 4, proposti dagli Enti locali e da soggetti gestori di parchi e riserve naturali in modo diretto o in associazione con altri soggetti pubblici o privati.

Art. 2

Progetto di rete regionale integrata di piste ciclabile

1. Al fine di realizzare un sistema di mobilità ciclistica regionale, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato ai Trasporti, approva il Progetto della rete regionale integrata di piste ciclabili.

Art. 3

Definizione di pista ciclabile

1. Per pista ciclabile o percorso che agevola il traffico ciclistico si intende, ai fini della presente legge, un'opera con le caratteristiche tecniche previste dalla legge 19 ottobre 1998, n. 366 e regolamento di esecuzione adottato con D.M. 30 novembre 1999 n. 557.

Art. 4

Tipologia degli interventi

1. Tra gli interventi finalizzati al conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1 rientrano:

a) la realizzazione di reti di piste ciclabili e ciclopedonabili, di ponti e sottopassi ciclabili, di dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico negli incroci con il traffico motorizzato;

b) la costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati liberi e custoditi e di centri di noleggio riservati alle biciclette;

c) la messa in opera di segnaletica luminosa verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico;

d) predisposizione di strutture mobili e d'infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità tra bicicletta e mezzi di trasporto pubblico;

e) redazione di cartografia specializzata, la posa in opera di cartelli segnaletici degli itinerari ciclabili, l'attività presso gli Enti preposti al turismo di servizi d'informazione per cicloturisti;

f) la realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a promuovere la conversione del trasporto motorizzato a quello ciclistico;

g) la progettazione e realizzazione d'itinerari ciclabili turistici e delle infrastrutture ad essi connessi; a tal fine i progetti possono essere inseriti nei programmi elaborati ai sensi dei regolamenti comunitari, al fine di accedere al cofinanziamento dei fondi strutturali stanziati dall'Unione Europea;

h) la realizzazione di intese con le Ferrovie dello Stato S.p.A. e Ferrovie della Calabria Srl al fine di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare con la dislocazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;

i) la realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico o in concessione per l'integrazione fra detto trasporto e l'uso della bicicletta, nonché predisposizione di strutture per il trasporto della bicicletta sui mezzi pubblici;

l) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo del trasporto ciclistico.

2. Al fine di acquisire gli atti d'intesa, i pareri, i nullaosta, le autorizzazioni e le approvazioni prescritti per i progetti degli interventi di cui al comma 1, può essere convocata un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, cui partecipano tutti gli Enti tenuti ad esprimersi sui progetti stessi.

3. Ove l'attuazione degli interventi richieda l'azione integrata e coordinata dell'Ente Nazionale per le Strade, delle Province, dei Comuni, di Ferrovie dello Stato S.p.A., può essere promossa la conclusione di appositi accordi di programma, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19.

Art. 5

Procedure

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti proponenti presentano domanda di finanziamento alla Giunta regionale - Assessorato Trasporti.

2. Alla richiesta di finanziamento devono essere allegati:

a) delibera dell'organo competente con la quale:

1) si approva il programma, studio di fattibilità o progetto di massima con la indicazione dell'estensione della pista o itinerario ciclabile;

2) si approva il quadro economico delle spese;

3) si precisa l'ammontare della quota di spesa a carico dell'Ente richiedente che in caso di Comune singolo non potrà essere inferiore al 30% della spesa complessiva prevista dal quadro economico e non inferiore al 25% nell'ipotesi di domanda prodotta da Province da Comuni o Enti associati;

4) la relazione tecnica illustrativa e gli elaborati grafici caratteristiche dell'intervento con l'indicazione dei tempi di realizzazione dello stesso;

5) la cartografia idonea a rappresentare il tracciato della pista o l'itinerario ciclabile;

6) l'eventuale scheda relativa ai soggetti pubblici e privati cointeressati, la copia degli accordi sottoscritti;

7) dichiarazione attestante le autorizzazioni, i nulla osta ed i pareri già conseguito o da acquisire, necessari per l'avvio dei lavori.

Art. 6

Piano regionale di riparto per la mobilità ciclistica

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, su proposta dell'Assessore ai Trasporti, la Giunta regionale approva il Piano regionale di riparto della mobilità ciclistica, che dovrà riservare una quota non inferiore al 40% per il finanziamento degli interventi previsti nel Progetto della rete regionale integrata di piste ciclabili e, per la rimanente quota, gli interventi programmati dovranno soddisfare almeno una delle seguenti finalità:

a) collegamento a sedi universitarie e scuole d'ogni tipo e grado, aree verdi, servizi, strutture socio-sanitarie, uffici, aree turistiche;

b) decongestionamento del traffico urbano;

c) collegamento tra Comuni limitrofi o tra frazioni e centri abitati;

d) un più favorevole rapporto tra spesa complessiva ed estensione della pista o percorso ciclabile.

Art. 7

Concessione contributo

1. Per le iniziative comprese nel piano annuale di riparto ammesse a contributo sulla base delle risorse trasferite, i soggetti proponenti devono, ai fini della concessione del finanziamento, presentare deliberazione, adottata dall'organo competente, di approvazione del progetto esecutivo dotato di tutti i consensi di legge.

2. Nell'atto deliberativo gli Enti destinatari dei finanziamenti dovranno impegnarsi a prevedere nei progetti di costruzione di nuove strade d'interesse locale una adiacente pista ciclabile.

Art. 8

Misura del finanziamento e termini di esecuzione

1. La misura del contributo per i progetti ammessi a finanziamento non potrà superare:

a) il 75% della spesa complessiva per programmi o progetti presentati da Province o Comuni associati;

b) il 70% della spesa complessiva per programmi o progetti presentati da Comuni singoli.

2. I lavori dei progetti ammessi a finanziamento devono essere iniziati entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto finanziamento, prorogabili in caso di comprovata necessità una sola volta.

Art. 9

Responsabilità

1. Gli Enti attuatori assumono a loro carico ogni adempimento ed ogni responsabilità d'ordine tecnico amministrativo e contabile e sono tenuti al rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati esclusivamente per la realizzazione del progetto esecutivo.

2. Eventuali maggiori oneri, che superino l'importo della quota coperto dal contributo concesso, ivi compresi interessi per ritardato pagamento, saranno a carico dell'Ente proponente.

3. Gli Enti attuatori sono tenuti a presentare all'Assessorato ai trasporti, servizio amministrativo, il rendiconto finale dei lavori realizzati.

Art. 10

Sanzioni

1. Il mancato avvio dei lavori entro i termini previsti al comma 2, art. 8, ovvero l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 3, articolo 9, comporta la decadenza dai benefici finanziari previsti dalla presente legge.

2. La dichiarazione della decadenza di cui al comma 1 è disposta con decreto del dirigente del settore interessato.

Art. 11

Attività di promozione

1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento e di sicurezza stradale, nonché per incentivare l'uso della bicicletta, come mezzo ordinario del trasporto locale, il Dipartimento ai Trasporti predispone appositi programmi di promozione.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per l'esercizio 2003 in € 250.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese per investimenti» il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 2.3.01.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi è assicurata con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 ottobre 2003

Il Presidente
Chiaravalloti

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2003, n. 17

Prestazioni assistenziali ed integrative a favore dei grandi invalidi di guerra, mutilati ed invalidi di guerra e mutilati ed invalidi per servizio.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Strutture sanitarie

1. Le Aziende sanitarie locali dei capoluoghi di provincia, avvalendosi prioritariamente, ove esistono, delle Strutture e del personale dell'ex O.N.I.G., provvedono ad assicurare le prestazioni sanitarie primarie, il trattamento protesico e di specifica

assistenza necessaria nei riguardi dei grandi invalidi di guerra, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra e mutilati ed invalidi per servizio.

2. Le stesse Aziende sanitarie locali provvedono, altresì, ad autorizzare, effettuando ogni opportuno accertamento, la fruizione di cure climatiche, termali, idrotermali, protesiche, soggiorni terapeutici, contributi per l'usura degli indumenti e l'assistenza alimentare specifica, secondo criteri e modalità fissate dalla presente legge.

Art. 2

Soggetti destinatari

1. Sono destinatari delle prestazioni e dei benefici, disciplinati dalla presente legge, gli invalidi rientranti nelle seguenti categorie:

1) mutilati ed invalidi di guerra, previsti dall'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, dal D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;

2) vittime civili di guerra, indicate negli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 13, dal D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;

3) mutilati ed invalidi per servizio previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 9.

Art. 3

Cure climatiche

1. Le cure climatiche, sono autorizzate nella forma indiretta, per un periodo massimo di 21 giorni, agli invalidi affetti da infermità tubercolari che presentano uno dei seguenti quadri clinico-radiologici:

a) esiti di interventi demolitori del polmone (pneumectomia, lobectomia totale o parziale);

b) decorticazioni pleuriche;

c) esiti di toracoplastiche con resezione di almeno cinque costole;

d) T.B.C. polmonare in corso di trattamento terapeutico, mediante rifornimenti periodici di pneumotorace;

e) esiti di tubercolosi del polmone, associati a postumi di tubercolosi del rene, intestinale, osteoarticolare, laringea;

f) esiti di morbo di Pott associati a postumi di tubercolosi di una o più grandi articolazioni (spalla, gomito, anca, ginocchio);

g) nefrectomia per T.B.C. renale;

h) coesistenza di postumi di due o più forme tubercolari interessanti il rene, la laringe, il sistema scheletrico o l'apparato digerente;

i) fibrotorace totale ritraente, con evidente attrazione del mediastino e riduzione della capacità respiratoria;

l) compromissione dello stato generale di nutrizione e sanguificazione conseguenti a marcati esiti della malattia tubercolare o evidenti alterazioni della funzionalità cardiorespiratoria per esiti fibro-sclerotici di tubercolosi polmonare.

2. Gli invalidi pensionati per infermità tubercolari ammessi al soggiorno climatico possono optare per un ciclo di cure idro-

piniche, quando queste ultime siano ritenute prevalenti come efficacia terapeutica, per la cura di altre infermità coesistenti, da ritenersi attinenti o secondarie alla malattia tubercolare.

3. Le cure climatiche sono concesse, inoltre, ai grandi invalidi iscritti alla prima categoria di pensione per infermità non tubercolare per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico atto a prevenire riacutizzazioni o complicanze dell'infermità pensionata.

Art. 4

Cure termali ed idropiniche

1. Le cure termali ed idropiniche sono autorizzate, sempre in forma indiretta, per un periodo di 15 giorni, agli invalidi che, in stretta relazione con l'infermità dipendente da causa di guerra o di servizio, presentino la patologia clinica prevista e non siano affetti da infermità che controindichino il trattamento richiesto.

2. Sono, inoltre, autorizzate ai grandi invalidi affetti da infermità tubercolari, a quelli affetti da cecità bilaterale assoluta, permanentemente ammessi alle cure climatiche i quali, in relazione alle gravi infermità di cui sono colpiti, possono optare per un ciclo di cure idropiniche e termali, quando queste ultime siano ritenute prevalenti come efficacia terapeutica, per la cura di altre infermità coesistenti tali da ritenersi attinenti o secondarie alle gravi invalidità di cui sono portatori.

Art. 5

Invalidi domiciliati all'estero

1. Gli invalidi residenti in Calabria e temporaneamente domiciliati all'estero, che si trovino in una delle condizioni previste dalla presente legge, a richiesta sono autorizzati, dalla struttura sanitaria della provincia di residenza di cui all'articolo 1, a fruire di un soggiorno climatico, termale o idropinico ed hanno diritto ad un contributo in misura non superiore a quello previsto dal successivo art. 10.

2. Agli stessi invalidi, limitatamente per i percorsi effettuati sul territorio nazionale, compete il rimborso delle spese di viaggio, da erogare con le modalità e nei limiti fissati dal successivo art. 10.

Art. 6

Soggiorni terapeutici

1. Gli invalidi possono chiedere ed ottenere l'ammissione a soggiorni terapeutici in ambiente e clima idonei (marino, lacustre, collinare, montano) per la durata massima di 21 giorni. I soggiorni sono autorizzati agli invalidi affetti da infermità tale da rendere necessaria la terapia climatica, al fine di consolidare lo stato clinico e prevenire l'aggravarsi dell'infermità stessa, sempre che si tratti di infermità ricadenti in uno dei seguenti quadri clinici:

- a) insufficienza respiratoria cronica;
- b) risentimento cardiaco secondario ed insufficienza respiratoria cronica (cuore polmonare cronico);
- c) insufficienza cardiovascolare non scompensata;
- d) gravi affezioni degenerative articolari della colonna vertebrale.

2. Il soggiorno terapeutico può avvenire in ogni periodo dell'anno, previa motivata prescrizione rilasciata dai sanitari di cui al successivo art. 11. Esso non è cumulabile con le cure climatiche e termali.

Art. 7

Accompagnatore

1. Agli invalidi ammessi ai benefici di cui agli artt. 4, 5 e 6, che si trovano nella impossibilità di attendere alle esigenze della vita quotidiana, è autorizzato l'accompagnatore durante tutto il periodo delle cure.

Art. 8

Assistenza alimentare

1. Nell'ambito dell'assistenza sanitaria è concessa una indennità, a titolo di assistenza alimentare, nella misura stabilita in € 3,50 giornaliera e per la durata non superiore a nove mesi nell'anno solare. Detta indennità compete agli invalidi affetti da decadimento organico causato da una delle seguenti infermità, che non risultino temporaneamente o permanentemente ricoverati in luogo di cura:

- a) esiti di tubercolosi polmonare trattata chirurgicamente (pneumectomia, lobectomia, decorticazione, toroplastica, pneumotorace extrapleurico);
- b) forme miliariche bilaterali o localizzazioni concomitanti polmonari ed extrapolmonari;
- c) fibrotorace totale o parziale;
- d) tubercolosi extrapolmonari non stabilizzate, in cura ambulatoriale e domiciliare;
- e) esiti di pleurite basale bilaterale, di sospetta natura tbc;
- f) esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache);
- g) esiti di polisierosite;
- h) psicosi maniaco-depressiva;
- i) psicosi schizofreniche;
- l) psicopatie epilettiche o crisi epilettiche che si manifestano a brevi intervalli di tempo;
- m) psicosi demenziali involutive.

2. Sono esclusi dall'assistenza alimentare gli invalidi che esplicano attività lavorativa.

3. L'indennità giornaliera, erogata a titolo di assistenza integrativa, non è cumulabile con i sussidi post-sanatoriali o contributi analoghi corrisposti da altri enti e non può essere concessa a coloro che fruiscono di cure climatiche, termali e di soggiorni terapeutici, limitatamente al periodo di fruizione di dette prestazioni; essa è posta a totale carico dei fondi propri della Regione, stanziati in attuazione della presente legge.

Art. 9

Termine delle domande

1. Gli invalidi che intendono beneficiare delle cure climatiche, termali o idropiniche, dell'assistenza alimentare, devono presentare istanza all'apposita struttura sanitaria dell'Azienda sanitaria locale di cui all'articolo 1, nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 marzo di ogni anno.

2. La struttura sanitaria, di cui al comma 1, istruisce l'istanza nei successivi trenta giorni, ed effettuate le visite me-

diche e gli accertamenti, necessari a verificare l'esistenza delle condizioni previste dalla presente legge, provvede al rilascio della relativa autorizzazione.

3. Tale procedura è applicata anche per le richieste di contributo previsto dai successivi artt. 18, 19 e 20.

Art. 10

Contributi per prestazioni sanitarie

1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche, termali, idrotermali ed ai soggiorni terapeutici è concesso un contributo giornaliero di € 46,50, per ogni giorno di effettiva permanenza nella località di cura diversa dal luogo di residenza e per un periodo non superiore a quello stabilito; detto contributo è raddoppiato per i grandi invalidi che si trovano nell'impossibilità di attendere alle esigenze della vita quotidiana ai quali è stato autorizzato l'accompagnatore.

2. È concesso, inoltre, un contributo sulle spese viaggio pari al prezzo del biglietto di prima classe con la riduzione prevista per la concessione speciale IX, dal luogo di residenza alla località di cura.

3. Nel caso che si renda impossibile, ovvero si riveli disagiata, il viaggio in ferrovia, detto contributo è commisurato al prezzo del biglietto previsto per i normali servizi pubblici di linea, ferroviari o di navigazione, limitato alla seconda classe per i viaggi su terra ferma o per via mare. In caso di provata necessità è consentito il rimborso per l'uso della cuccetta.

4. Il contributo giornaliero di cui al comma 1, spettante per le cure termali e idropiniche, nonché quello di cui ai commi 3 e 4, è posto a totale carico dei fondi propri della Regione, stanziato annualmente in bilancio per l'attuazione della presente legge; esso è erogato previa presentazione di rendiconto semestrale, tramite le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio ed in relazione alle autorizzazioni rilasciate.

Art. 11

Documentazione per la concessione dei contributi

1. Gli invalidi, per la concessione dei contributi previsti, a conclusione dei cicli terapeutici devono produrre, alla struttura sanitaria competente per territorio, la seguente documentazione:

a) per le sole prestazioni termali, dichiarazioni dello stabilimento termale accreditato o convenzionato, attestante la tipologia e la quantità di prestazioni termali erogate in favore dell'invalido, indicando per il relativo periodo la data d'inizio e di fine cura;

b) per le cure climatiche ed i soggiorni terapeutici, dichiarazione o certificazione rilasciata dalla struttura residenziale ove è avvenuto il soggiorno, ovvero da attestazione o certificazione rilasciata da altra autorità o struttura pubblica sanitaria o comunale del luogo;

c) fattura, o ricevuta fiscale, rilasciata dall'albergo, pensione o struttura residenziale, dove ha avuto luogo il soggiorno, con l'indicazione delle relative date di inizio e termine del soggiorno;

d) per i grandi invalidi con diritto all'accompagnatore, la fattura o la ricevuta fiscale deve riportare anche le generalità dell'accompagnatore;

e) documentazione idonea, comprovante le spese di viaggio e le altre spese ammesse a contributo o rimborso.

Art. 12

Spese di viaggio per motivi sanitari e protesici

1. Gli invalidi che, previa autorizzazione o invito della competente struttura sanitaria, si recano in località diverse da quelle di residenza per motivi sanitari o trattamenti protesici, hanno diritto ad un contributo sulle spese di viaggio, pari al prezzo del biglietto ferroviario di prima classe, con la riduzione prevista per la concessione speciale IX (tariffa 5^a).

2. Nel caso che si renda impossibile, ovvero si riveli disagiata il viaggio in ferrovia, detto contributo è commisurato al prezzo del biglietto previsto per i normali servizi pubblici di linea, ferroviari o di navigazione, con biglietto limitato alla seconda classe per i viaggi su terra ferma o per via mare. In caso di accertata necessità è consentito il rimborso per l'uso della cuccetta.

3. In aggiunta al contributo per le spese di viaggio, spetta il rimborso, della diaria, in relazione alla durata della permanenza fuori sede, così determinata:

— per ogni giorno o periodi di durata eccedente le sedici ore € 46,50;

— per i periodi di durata eccedenti le otto ore € 23,50.

4. Nessuna diaria compete al grande invalido qualora la permanenza fuori sede sia inferiore alle otto ore.

5. Il contributo per le spese di viaggio e la diaria spettano anche all'accompagnatore nella stessa misura stabilita per il grande invalido.

6. Nel caso di trasportato in autoambulanza, non fornita gratuitamente dal servizio sanitario, dovuto a motivi sanitari o condizioni cliniche, tali da non consentire l'impiego di altro mezzo di trasporto, l'invalido ha diritto al rimborso della relativa spesa, che non può eccedere le tariffe praticate dalla Croce Rossa Italiana o da altri Istituti assimilati.

Art. 13

Accertamenti sanitari

1. Gli accertamenti sanitari, tendenti a verificare la necessità di fruizione delle prestazioni di cui alla presente legge, sono effettuati mediante apposita visita medica o medico-specialistica dell'interessato, anche a domicilio dell'invalido, in caso di impedimento di quest'ultimo a recarsi presso la struttura sanitaria, con controlli dispensariali o radiologici disposti dai sanitari all'uopo preposti dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

2. I sanitari, preposti dall'Azienda sanitaria competente, possono esprimere il parere anche tramite i documenti sanitari esibiti dall'interessato o dalle risultanze della cartella clinica in possesso del servizio sanitario dell'Azienda sanitaria medesima.

Art. 14

Ricovero ospedaliero

1. Ai grandi invalidi, affetti da cecità bilaterale assoluta e pluriminorati, in caso di ricovero in ospedale o cliniche, è autorizzato l'uso di una camera singola, ovvero di una camera doppia in presenza dell'accompagnatore, il quale attende alla continua ed indispensabile assistenza extra sanitaria, stante la situazione della grave invalidità che non può essere espletata in corsia.

2. L'onere finanziario derivante dalle prestazioni extra sanitarie, di cui al comma 1 è posto a totale carico dei fondi regionali stanziati annualmente per l'attuazione della presente legge.

Art. 15

Assistenza protesica ed ortopedica

1. Agli invalidi di cui all'art. 2, amputati di coscia, di gamba, di piede o degli arti superiori, a coloro che presentano deformità agli arti inferiori e superiori, agli invalidi affetti da lesioni del rachide e del midollo spinale, per lesioni oculari, per lesioni dentarie o maxillo-dentarie, con menomazione semplice o bilaterale dell'udito, è autorizzata l'assistenza protesica ed ortopedica, da parte delle Aziende sanitarie locali competenti, previa apposita prescrizione del sanitario preposto.

2. Con le stesse modalità è autorizzata, inoltre, la fornitura di materiale di medicazione per la cura delle mutilazioni e delle affezioni derivanti dallo stato di invalidità, nei limiti e secondo la normativa vigente.

Art. 16

Riparazioni delle protesi e dei presidi

1. Le riparazioni necessarie sulle protesi e gli altri presidi, in uso agli invalidi, sono eseguibili in qualsiasi momento, previa autorizzazione della competente struttura dell'Azienda sanitaria locale.

2. La spesa relativa alla riparazione è sostenuta direttamente dall'Azienda sanitaria, anche in regime di convenzione, o rimborsata dall'amministrazione sanitaria direttamente all'invalido preventivamente autorizzato, sulla base di idonea documentazione di spesa.

3. Per le riparazioni effettuate in regime di convenzione, la spesa è posta a carico del fornitore o dell'officina che ha eseguito la riparazione, qualora non sia decorso il periodo di garanzia previsto.

Art. 17

Collaudo protesi

1. Tutti i presidi ortopedici, prima di essere consegnati agli invalidi, ad eccezione delle piccole protesi elencate nella tabella «B» annessa alla presente legge, sono soggetti a collaudo secondo le norme vigenti. I collaudi sono effettuati dai sanitari della struttura sanitaria competente per territorio.

2. Nel caso in cui l'invalido, per motivi di comprovata e documentata impossibilità, non può recarsi presso l'ambulatorio sanitario, il collaudo avviene al domicilio dello stesso a cura del sanitario incaricato.

3. Tutti gli ordinativi di protesi, distintamente collaudati, sono trascritti nel registro a.p.i. (Registro collaudo protesi) appositamente istituito presso le Strutture sanitarie competenti.

Art. 18

Forniture speciali

1. Gli invalidi affetti da specifiche infermità, possono ottenere la fornitura di tutti quei presidi ortopedici, apparecchiature speciali per ventiloterapia e relativo rifornimento di ossigeno, letti e materassi antidecubito, attrezzature speciali da letto e da parere per trazione, per portatori di gravi lesioni alla colonna vertebrale, giudicati necessari dai sanitari nei termini di cui all'art. 13.

Art. 19

Certificazione sanitaria

1. Agli invalidi, dipendenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, nonché da Istituti e Strutture private, abbinati a cure per la loro infermità che, ai sensi della normativa vigente per il comparto di appartenenza, hanno diritto annualmente ad un periodo di congedo straordinario per praticare la terapia del caso, è rilasciato, a cura dei sanitari dall'apposita struttura competente e nei termini fissati dall'art. 13, il necessario certificato medico di autorizzazione, da esibire all'Amministrazione di appartenenza.

Art. 20

Usura indumenti

1. Ai grandi invalidi è concesso un contributo annuo per usura indumenti, nei limiti fissati dal comma successivo, in tutti i casi in cui l'invalidità comporta una o più infermità afferenti alle seguenti:

a) amputati bilaterali o monolaterali degli arti inferiori, comprese le amputazioni alla Pirogoff, alla Syme ed alla Chopart protesizzate;

b) portatori di lesioni del rachide e del midollo spinale che comportano l'uso di busti rigidi e di carrozzette;

c) portatori di lesioni agli arti inferiori che comportano l'uso di tutori metallici correttivi e di sostegno (asta metallica);

d) affetti da minorazioni agli arti inferiori che ai fini della deambulazione rendano indispensabili l'uso di stampelle ascellari o di bastoni di appoggio antibrachiali;

e) affetti da amputazione bilaterale o monolaterale dell'arto superiore comprese le disarticolazioni di mano;

f) ai lesionati agli arti superiori protesizzati con tutori rigidi;

g) affetti da cecità bilaterale assoluta, da epilessia, (purché ascrivibile alla 1ª categoria di pensione od all'incollocabilità) e da malattie mentali.

2. Gli importi dei contributi, di cui al precedente comma, sono fissati nelle seguenti misure:

1) amputazioni monolaterali bilaterali di arto inferiore, comprese quella alla Pirogoff, Syme e Chopart € 41,50;

2) lesioni del rachide e del midollo spinale che comportano l'uso di busti rigidi o di carrozzette autotrasporto; minorazioni degli arti inferiori che comportano l'uso di carrozzette e tutori metallici € 41,50;

3) minorazioni degli arti inferiori che, ai fini della deambulazione rendono indispensabili l'uso di stampelle sottoascellari o di bastoni con appoggio antibrachiali € 41,50;

4) amputazioni monolaterali o bilaterali, di arto superiore comprese le disarticolazioni della mano € 36,50;

5) cecità bilaterale assoluta e permanente (grandi invalidi, 1ª categoria con assegno di superinvalidità tabella E lettera A, n. 1) € 51,50;

6) infermità mentali (invalidi 1ª con assegno di superinvalidità tabella E lettera A, n. 2) € 46,50;

7) cecità bilaterale assoluta e permanente con amputazione degli arti superiori ed inferiori € 93,00;

- 8) epilessia (invalidi di 1^a categoria) € 36,50;
- 9) amputati bilaterali e portatori di busti rigidi € 93,00;
- 10) minorati agli arti inferiori e superiori € 93,00;
- 11) cecità bilaterale assoluta e permanente ed amputati degli arti inferiori e superiori € 103,50;
- 12) cecità bilaterale assoluta e permanente ed amputazione di un arto superiore € 72,50.

3. I contributi sono concessi previo accertamento che l'usura degli indumenti risulta causata dall'uso delle protesi, delle carrozzette, dalle stampelle o da altro tipo di protesi.

4. In caso di concomitanza di più minorazioni, che singolarmente diano titolo al contributo, si fa luogo al cumulo di non più di due contributi nel limite massimo annuo di € 103,50.

5. Per la concessione del contributo assistenziale, di cui al presente articolo, gli interessati devono produrre istanza all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Il relativo onere è posto a carico dei fondi della Regione, stanziati annualmente in attuazione della presente legge.

Art. 21

Buona tenuta protesi

1. È riconosciuto un contributo integrativo, per le protesi sulle quali non siano state eseguite riparazioni o sostituzioni per un importo superiore ad 1/4 del costo definito al momento dell'impianto, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di scadenza della garanzia.

2. Quando la protesi sia ritenuta ancora sufficientemente idonea all'uso, il contributo spetta nella misura di 1/5 del costo definito al momento dell'impianto.

3. Per la medesima protesi la concessione del contributo può essere ripetuta quando sia trascorsa, dopo la data della precedente concessione, un altro periodo di tempo pari a quello della garanzia iniziale e sempre che sia riconosciuto idoneo all'uso.

4. Verificatosi l'ulteriore successivo analogo periodo e permanendo le medesime condizioni, la misura del contributo è elevata ad 1/3.

5. L'accertamento della consistenza e dell'idoneità di ogni singola protesi, è definito dall'apposito ufficio della struttura sanitaria competente per territorio, che si avvale del parere tecnico dei sanitari di cui all'art. 13.

Art. 22

Costruzione o riparazione delle protesi all'estero

1. I soggetti portatori di presidi ortopedici possono chiedere ed ottenere il rilascio di apposita preventiva autorizzazione, da parte dell'Azienda sanitaria competente per territorio, a recarsi all'estero per ottenere le prestazioni o la fornitura necessaria, nel caso in cui la costruzione o riparazione delle protesi non sia possibile ottenerla presso Istituti o Aziende specializzate operanti nel territorio nazionale.

2. L'autorizzazione è concessa nel solo caso della comprovata necessità della presenza fisica dell'invalido per la costruzione o riparazione della protesi sul posto.

3. La richiesta, da inoltrare all'Azienda sanitaria competente, deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- che il viaggio all'estero non è causato da motivi di lavoro;
- che il richiedente non intende trasferire la propria residenza all'estero;
- l'indicazione del tipo e delle caratteristiche della protesi;
- il Paese in cui intende recarsi;
- conoscenza delle norme, condizioni che regolano le autorizzazioni e dei limiti posti o prescritti dalla stessa.

Art. 23

Spese di viaggio

1. Le spese di viaggio e la relativa diaria sono riconosciute, previa autorizzazione della Azienda sanitaria del territorio di residenza, nella misura prevista dalla presente legge, agli invalidi che si rechino fuori dalla propria residenza per uno dei seguenti motivi:

- 1) necessità di assistenza protesica;
- 2) necessità di effettuare cure climatotermaali;
- 3) necessità di visita specialistica in stretta relazione con l'infermità pensionata.

2. Il rimborso delle spese di viaggio e la diaria, sono erogate con le modalità di cui al precedente articolo 11.

Art. 24

Rivalutazione degli importi

1. I contributi e le altre provvidenze sono rivalutati ogni due anni, tenuto conto dell'indice del costo della vita per le famiglie, fissato dall'ISTAT nel mese di dicembre dell'anno precedente, arrotondato alle 0,05 euro per eccesso, nonché delle disposizioni legislative sul contenimento della spesa pubblica.

2. La Regione, con proprio atto, entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'indice ISTAT, provvede alla rideterminazione degli importi, informando delle relative determinazioni le strutture sanitarie territoriali competenti e le Associazioni di categoria degli invalidi.

Art. 25

Termine dei rimborsi

1. Il termine per i rimborsi e per l'erogazione delle altre provvidenze previste dalla presente legge è fissato in 45 giorni dalla data di presentazione dell'istanza corredata della documentazione richiesta in relazione alla tipologia delle prestazioni o forniture protesiche.

2. I rimborsi sono effettuati dall'Amministrazione, previo parere di conformità rilasciato dalla competente struttura sanitaria.

Art. 26

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge – relativamente alla quota che non trova copertura a carico del Fondo Sanitario Nazionale – determinati per l'esercizio 2003 in € 50.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bi-

lancio, inerente a «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente» il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 6.2.01.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi è assicurata con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.

Allegato «A»

Prestazioni riconosciute per tipologia di invalidità non a carico del Fondo Nazionale Sanitario, ed elenco dispositivi: ausili tecnici, presidi, materiale sanitario non previsti dal nomenclatore tariffario n. 332 dell'Agosto 1999.

a. Contributi giornalieri per cure termali ed idropiniche (Vedi Art. 4).

b. Contributi per usura indumenti (Vedi Art. 20).

c. Rimborso viaggi per motivi sanitari (Vedi Art. 12).

d. Rimborso viaggi e diaria per cure e protesi (Vedi Art. 23).

e. Assistenza alimentare (Vedi Art. 8).

f. Amputazioni degli arti inferiori: I soggetti mutilati degli arti inferiori, di coscia o di gamba, hanno diritto:

1. a due o più coprimonconi di lana, nylon o cotone per ciascun apparecchio;

2. ad un bastone di appoggio efficiente e non antiestetico con relativo puntale di gomma;

3. ad un metro di maglia tubolare in cotone, per ogni apparecchio, del diametro adatto al moncone;

4. ad una carrozzetta da passeggio ad autopropulsione.

g. Accessori per le protesi dei mutilati anatomici agli arti superiori: Le protesi per arto superiore devono essere corredate:

1. da un paio di guanti di pelle, di lana o di filo di cotone a scelta dell'invalido e per ogni anno;

2. degli attrezzi di lavoro indicati per il tipo di protesi ed utili per l'attività lavorativa dell'invalido;

3. da accessori tipo cucchiaino, forchetta; reggi sigaretta ecc., se utilizzabili dall'invalido.

h) Lesioni del rachide o del midollo spinale: Gli invalidi affetti da lesione del rachide o del midollo spinale hanno diritto:

1. per lesione del rachide dello stesso tipo ed in via di avanzata guarigione ad un busto ortopedico e, se giudicato indispensabile, anche ad uno di riserva;

2. per paraplegia irreversibile, ad una carrozzella da passeggio e ad una poltrona a ruote per casa;

3. per paraplegia con incontinenza vescicale, ad un archetto reggicoperte;

4. per soggetti affetti da «psicosi di busto può concedersi secondo i casi, una fascia elastica, lombare o toraco-lombare per consentire una completa libertà del tronco.

i. Lesioni oculari: Gli invalidi per lesioni oculari, hanno diritto:

1. agli occhiali correttivi giudicati necessari per eventuali disturbi funzionali dell'altro occhio, anche se non contemplati tra le infermità pensionate da fornire con le modalità stabilite alla lettera «a» dell'Allegato «A»;

2. ad un paio di occhiali affumicati o colorati protettivi da concedere agli invalidi affetti da anoftalmo unilaterale.

j. Lesioni dentarie e maxillo dentarie: Gli invalidi per lesioni dentarie e maxillo dentarie, bisognosi di una protesi dentaria, qualora prescritta da parte dello specialista A.S.L., hanno diritto a un rimborso di un contributo non superiore ai massimali stabiliti dall'Ordine provinciale dei medici.

E rimborso avverrà dietro presentazione di domanda, della richiesta medica dello specialista A.S.L., nonché dietro presentazione di regolare fattura rilasciata dall'Odontoiatra che ha eseguito la protesi.

Hanno diritto al rimborso di cui al precedente comma, gli invalidi pensionati per diabete pancreatico, tubercolosi, ulcera gastroduodenale o esiti di gastroresezione, epilessia e da infermità mentali anche semplice.

k. Piccole protesi: Sono compresi sotto la denominazione di «piccole protesi», i seguenti presidi ortopedici:

1. accessori di uso pratico per protesi dell'arto superiore: cucchiaini, reggi sigarette ecc.;

2. attrezzi da lavoro per protesi dell'arto superiore: bretelle, cinghie, lacci o tiranti per apparecchi ortopedici, calze, fasce, ginocchiere e ventriere elastiche.

Di norma, le sopra elencate «piccole protesi», non sono soggette a collaudo.

Piano di riparto degli interventi

| N. | Tipologia | n. grandi invalidi | Contributo giornaliero (in €) | Importo (in €) |
|---------------|---|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | Art. 4 cure termali | 197 (1) | 43,93 | 185.692,00 |
| 2 | Art. 4 cure idropiniche | 152 (2) | 43,93 | 138.281,30 |
| 3 | Art. 8 assistenza alimentare | 75 (3) | 3,10 | 14.460,79 |
| 4 | Art. 12 rimborso spese di viaggio per motivi sanitari | 240 | | 22.724,10 |
| 5 | Art. 20 usura indumenti | 280 | | 28.921,59 |
| 6 | Art. 21 contributo buona tenuta protesi | | | 10.329,14 |
| 7 | Art. 23 rimborso viaggi e diaria per cure e protesi | 349 | | 37.184,90 |
| Totale | | | | 437.593,82 |

Note:

1. di cui n. 112 G.I. senza accompagnatore e n. 85 con diritto all'accompagnatore, per questi ultimi il contributo giornaliero è raddoppiato;

2. di cui n. 94 G.I. senza accompagnatore e n. 58 con diritto all'accompagnatore, per questi ultimi il contributo giornaliero è raddoppiato.

3. gli assistiti hanno diritto ad un periodo d'assistenza alimentare da 1 a 9 mesi nell'arco dell'annosolare.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 ottobre 2003

Il Presidente
Chiaravalloti

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2003, n. 18

Modifica alla legge regionale 7 marzo 2000, n. 10.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. All'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. L'alienazione da parte dell'ARSSA dei terreni non assegnati o che rientrano nella disponibilità dell'Agenzia, aventi destinazione agricola, viene effettuata mediante rateizzazione del prezzo di vendita sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea, secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) 68/2001, (CE) 69/2001 e (CE) 70/2001, con pagamento stabilito in trenta annualità»;

b) Al comma terzo dopo le parole «dell'art. 10 della legge 30/4/1976, n. 386», aggiungere le parole «e alle condizioni stabilite al primo comma».

2. All'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«2. Negli altri casi l'assegnazione viene effettuata mediante realizzazione del prezzo di vendita sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea, secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) 68/2001, (CE) 69/2001 e (CE) 70/2001, senza riservato dominio a favore dell'Agenzia, con pagamento stabilito in trenta annualità, previa valutazione secondo le norme indicate nell'art. 3 della presente legge»;

b) Al terzo comma le parole «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

3. All'art. 7, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«1bis. Gli acquirenti dei suddetti beni immobili possono richiedere la rateizzazione del prezzo di vendita per un periodo massimo di sei anni, sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) 68/2001, (CE) 69/2001 e (CE) 70/2001».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 ottobre 2003

Il Presidente
Chiaravalloti

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2003, n. 19

Modifica dell'art. 17, commi 8 e 12, della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 relativamente alla misura del gettone di presenza spettante ai componenti delle commissioni assegnazione alloggi E.R.P.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'art. 17, comma 8, della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, nella sola parte in cui disciplina la misura dei compensi spettanti al Presidente ed ai componenti la Commissione assegnazione alloggi, è così modificato: «Dalla data di entrata in vigore della presente legge al Presidente ed ai componenti la Commissione spetta un'indennità, per ogni giornata di seduta, pari ad € 100,00».

Art. 2

1. Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, art. 17, comma 12: l'espressione «dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 40» è sostituita dalla seguente «dalla presente legge».

Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per l'esercizio 2003 in € 50.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recante spese correnti» il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 1.2.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi è assicurata con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 ottobre 2003

Il Presidente
Chiaravalloti

Vendita:

un fascicolo ordinario di Parti I e II: L. 1.500 (euro 0,77); arretrato: L. 3.000 (euro 1,55);
un fascicolo di supplemento straordinario:
prezzo di copertina in ragione di L. 1.500 (euro 0,77) ogni 32 pagine.
Un fascicolo di Parte III: L. 1.000 (euro 0,52); arretrato: L. 2.000 (euro 1,03).

Prezzi e condizioni di abbonamento:

Per le Parti I e II: abbonamento annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre)
L. 70.000 (euro 36,15).
Per la Parte III: abbonamento annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre)
L. 35.000 (euro 18,08).

Condizioni di pagamento:

l'abbonamento deve essere fatto a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando sul retro del C/C medesimo, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di CAP e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento dell'importo dovuto per l'abbonamento deve essere inviata all'Amministrazione del BUR – Viale De Filippis, 98 – 88100 Catanzaro.** Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore alla decorrenza non si garantisce l'invio dei fascicoli arretrati. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Le stesse modalità di pagamento devono essere osservate per le richieste di vendita di singoli fascicoli.

Editore:

REGIONE CALABRIA
AUT. TRIBUNALE CATANZARO
N. 31/1994

Direttore responsabile:
OLDANI MESORACA

Redattore:
FRANCESCO LE PERA

Stampa:

GRAFICHE ABRAMO S.p.A.
CATANZARO
